

Articolo 5

I. - A titolo sperimentale, per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo, l'autorità amministrativa può, ove giustificato dalla necessità di contrastare la diffusione di immagini di tortura o di atti di barbarie di cui all'articolo 222-1 del codice penale, chiedere a qualsiasi persona la cui attività sia quella di pubblicare un servizio di comunicazione pubblica online o ai fornitori di servizi di hosting di rimuovere contenuti che violino manifestamente lo stesso articolo 222-1. Essa informa contemporaneamente i fornitori di servizi di accesso a Internet.

In assenza di rimozione di tali contenuti entro ventiquattro ore, l'autorità amministrativa può notificare ai fornitori di servizi di hosting l'elenco degli indirizzi e-mail dei servizi di comunicazione pubblica online che violano il suddetto articolo 222-1. Queste persone devono quindi impedire immediatamente l'accesso a questi indirizzi. Tuttavia, in assenza della fornitura da parte della persona la cui attività consiste nel pubblicare un servizio di comunicazione pubblica online delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo III, della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale, l'autorità amministrativa può procedere alla notifica di cui alla prima frase del presente paragrafo senza richiedere preventivamente la rimozione del contenuto alle condizioni previste dalla prima frase del primo paragrafo.

L'autorità amministrativa trasmette le richieste di revoca e l'elenco di cui rispettivamente al primo e al secondo paragrafo a una persona qualificata nominata tra i suoi membri dall'autorità francese di regolamentazione dei media per la durata del suo mandato all'interno di tale autorità. La persona qualificata provvede affinché le richieste di revoca siano regolari e siano rispettate le condizioni per la compilazione, l'aggiornamento, la comunicazione e l'utilizzo dell'elenco. Se constata un'irregolarità, può raccomandare in qualsiasi momento all'autorità amministrativa di porre fine all'irregolarità. Se l'autorità amministrativa non segue tale raccomandazione, la persona qualificata può rivolgersi al tribunale amministrativo competente per ottenere misure provvisorie o su richiesta.

L'autorità amministrativa può anche segnalare gli indirizzi e-mail il cui contenuto è contrario all'articolo 222-1 del codice penale ai motori di ricerca o alle directory, che adotteranno tutte le misure appropriate per interrompere il riferimento al servizio di comunicazione pubblica online. Si applica la procedura di cui al terzo comma del presente articolo.

II. - A - Se un fornitore di servizi di hosting non è mai stato oggetto di una richiesta di rimozione di un'immagine di tortura o di atti di barbarie di cui all'articolo 222-1 del codice penale ai sensi del punto I del presente articolo, l'autorità amministrativa di cui al punto I del presente articolo fornisce a tale persona informazioni sulle procedure e sui termini applicabili almeno 12 ore prima di emettere la richiesta di rimozione.

B. - Se il fornitore di cui al punto A del presente articolo II non è in grado di soddisfare una richiesta di rimozione per cause di forza maggiore o impossibilità di fatto per le quali non è responsabile, compresi motivi tecnici o operativi oggettivamente giustificabili, esso ne informa senza indebito ritardo l'autorità amministrativa che ha emesso la richiesta di rimozione. Dopo aver esaminato tali motivi, l'autorità amministrativa può ordinare al fornitore menzionato nella stessa parte A di soddisfare la richiesta di rimozione.

Il periodo indicato nel secondo comma del paragrafo I inizia a decorrere non appena i motivi di cui al primo comma del presente punto B hanno cessato di esistere.

Se il fornitore di cui al punto A non è in grado di soddisfare una richiesta di rimozione, poiché quest'ultima contiene errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per consentirne l'esecuzione, ne informa senza indebito ritardo l'autorità amministrativa che ha emesso la richiesta di rimozione e chiede i chiarimenti necessari.

Il periodo di cui al secondo comma del paragrafo I inizia a decorrere non appena il prestatore di servizi di hosting ha ricevuto questi chiarimenti necessari.

C. - Quando un fornitore di servizi di hosting rimuove un'immagine di tortura o di atti di barbarie di cui all'articolo 222-1 del codice penale, ne informa il fornitore di contenuti nel più breve tempo possibile, specificando i motivi che hanno portato alla rimozione dell'immagine, la possibilità di richiedere la trasmissione di una copia del provvedimento di rimozione e i diritti di cui dispone per contestare la richiesta di rimozione davanti al tribunale amministrativo competente.

Su richiesta del fornitore di contenuti, il prestatore di servizi di hosting invia una copia dell'ordine di rimozione.

Gli obblighi di cui ai primi due commi del presente punto C non si applicano quando l'autorità competente che ha emesso la richiesta di rimozione decide che è necessario e proporzionato non divulgare informazioni al fine di non ostacolare il corretto svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e indagine e dell'azione penale nei confronti degli autori del reato di cui all'articolo 222-1 del codice penale.

In tali casi, l'autorità competente informa il fornitore di servizi di hosting della propria decisione specificando la durata dell'applicazione, che non può superare le sei settimane dalla data di tale decisione, e il fornitore di servizi di hosting non deve rivelare alcuna informazione sulla rimozione del contenuto al fornitore del contenuto.

L'autorità competente può prorogare tale periodo per un ulteriore periodo di sei settimane, se la non divulgazione continua ad essere giustificata. In tali casi, ne informa il prestatore di servizi di hosting.

III. - A - Fatti salvi gli articoli L. 521-1 e L. 521-2 del codice di giustizia amministrativa, i fornitori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti interessati da una richiesta di rimozione di un'immagine di tortura o di atti di barbarie di cui all'articolo 222-1 del codice penale, nonché la persona qualificata di cui al punto I del presente articolo, possono chiedere al presidente del tribunale amministrativo o al magistrato da questi delegato l'annullamento di tale richiesta entro un termine di 48 ore dal ricevimento o, nel caso del fornitore di contenuti, dal momento in cui viene informato dal fornitore di servizi di hosting della rimozione dei contenuti.

B. - È presa una decisione sulla legittimità dell'ordine di rimozione entro 72 ore dal deferimento. L'udienza è pubblica.

C. - Le sentenze pronunciate sulla legittimità della decisione di cui al paragrafo II, punto A, possono essere impugnate entro 10 giorni dalla loro notifica. In tal caso, la giurisdizione d'appello decide entro un mese dal deferimento.

IV. - I termini e le condizioni per l'applicazione del presente articolo sono specificati con decreto.

V. —Al più tardi tre mesi prima del suo completamento, il governo presenterà al parlamento una relazione di valutazione dell'esperimento per stabilire se renderlo permanente. Tale relazione

riguarda, in particolare, il numero di segnalazioni all'autorità amministrativa, il numero di richieste di rimozione, il numero di richieste della procura, il numero di sanzioni irrogate e le difficoltà incontrate, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione del contenuto in questione.

Articolo 40

I. - In via sperimentale e per un periodo di 3 anni dalla data di promulgazione della presente legge, sono autorizzati i giochi offerti tramite un servizio di comunicazione pubblica online che consentono ai giocatori adulti che hanno sostenuto un sacrificio finanziario di ottenere, sulla base di un meccanismo che comporta il ricorso al caso, oggetti digitali monetizzabili, escluso qualsiasi guadagno monetario, a condizione che tali oggetti non possano essere ceduti a titolo oneroso, direttamente o indirettamente tramite qualsiasi persona fisica o giuridica, né alla società di giochi che li ha emessi né a una persona fisica o giuridica che agisce di concerto con essa.

Gli oggetti digitali monetizzabili, ai sensi del primo comma del presente paragrafo I, sono gli elementi di gioco che conferiscono ai soli giocatori uno o più diritti connessi al gioco e che possono essere ceduti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso a terzi.

Un decreto del Consiglio di Stato, adottato dopo aver consultato l'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo e dopo aver consultato le associazioni che rappresentano i rappresentanti eletti locali e le industrie del gioco d'azzardo e dei videogiochi, stabilirà le condizioni in base alle quali, in deroga al primo comma, possono essere assegnati premi diversi dagli oggetti digitali monetizzabili su base accessoria.

Il presente decreto determina la natura di tali ricompense, escludendo quelle in valuta legale. Stabilisce inoltre i criteri di limitazione applicabili all'assegnazione di tali ricompense, compresa la percentuale massima di tali ricompense che la società di giochi con oggetti digitali monetizzabili può assegnare a tutti i partecipanti allo stesso gioco in un anno solare. Questa percentuale massima non può superare il 25 % del fatturato generato dall'attività di giochi a oggetti digitali monetizzabili di questa società per questo gioco nel corso dello stesso anno solare, fermo restando un tetto annuale fissato per giocatore.

Le società di giochi con oggetti digitali monetizzabili garantiscono l'integrità, l'affidabilità e la trasparenza delle operazioni di gioco e la protezione dei minori. Esse garantiscono che ai minori sia vietato il gioco d'azzardo e prevengono il gioco d'azzardo eccessivo o patologico, le attività fraudolente o criminali, nonché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

II. - L'elenco delle categorie di giochi autorizzati a titolo sperimentale alle condizioni stabilite nel presente articolo è determinato con decreto del Consiglio di Stato, previo parere dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo, le cui osservazioni tengono conto, in particolare, dei rischi di sviluppo di offerte illegali di gioco d'azzardo online, e previa consultazione delle associazioni che rappresentano i rappresentanti eletti locali e le industrie del gioco d'azzardo e dei videogiochi.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il governo presenterà al Parlamento, in collaborazione con l'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo, una relazione sullo stato di avanzamento dell'esperimento previsto al paragrafo I. Tale relazione includerà informazioni relative, in particolare, allo sviluppo del mercato dei giochi a oggetti digitali monetizzabili, una valutazione

dell'impatto economico sui vari tipi di giochi, in particolare sull'industria del gioco d'azzardo e dei videogiochi, una valutazione dell'impatto sulla salute di questo esperimento e una valutazione dell'efficacia delle misure adottate dalle società di giochi a oggetti digitali monetizzabili per proteggere i giocatori e per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

IV. - Al più tardi sei mesi prima della conclusione dell'esperimento, il governo sottopone al parlamento una relazione di valutazione degli effetti dell'esperimento, proponendo ogni ulteriore azione da intraprendere.

Articolo 41

I. - A - Qualsiasi persona giuridica che intenda proporre al pubblico un servizio di giochi ai sensi dell'articolo 40 deve dichiararla preventivamente all'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo.

B. - Un decreto del Consiglio di Stato, emanato previa consultazione della Autorità francese per la protezione dei dati e dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo, stabilisce le informazioni che la società di giochi con oggetti digitali monetizzabili deve dichiarare a questa autorità affinché quest'ultima possa garantire che il gioco appartenga alla categoria di giochi con oggetti digitali monetizzabili ai sensi dell'articolo 40 e che il suo funzionamento sia compatibile con il rispetto da parte della società degli obblighi di cui al paragrafo I dello stesso articolo 15 e al presente articolo.

C. - L'autorità nazionale per il gioco d'azzardo stabilisce le modalità di deposito e il contenuto del fascicolo di dichiarazione.

L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo è informata senza indugio dalla società di giochi con oggetti digitali monetizzabili di qualsiasi modifica sostanziale riguardante un elemento del fascicolo di dichiarazione.

D. - L'offerta di giochi può essere proposta al pubblico solo se la sede legale della società è stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo che ha concluso con la Francia un accordo contenente una clausola di assistenza amministrativa per combattere l'evasione e l'elusione fiscali. La società designa la persona o le persone, domiciliate in Francia, che ne sono responsabili.

II. - Le società che offrono giochi con oggetti digitali monetizzabili sono tenute a impedire la partecipazione dei minori, anche emancipati, a un gioco a titolo oneroso. A tal fine, utilizzano un sistema di verifica dell'età conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e alla legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 sul trattamento dei dati, sugli archivi e sulle libertà civili. Mostrano anche sull'interfaccia di gioco un messaggio che avverte che il gioco in questione è vietato ai minori.

III. - La partecipazione a un gioco con oggetti digitali monetizzabili a titolo oneroso è subordinata alla creazione, su espressa richiesta del giocatore, di un account del giocatore. Tale account non può essere aperto senza la preventiva verifica della maggiore età e dell'identità del giocatore. La società di gioco con oggetti digitali monetizzabili utilizzerà ogni mezzo utile per effettuare tale verifica.

La società di giochi di oggetti digitali monetizzati può aprire un solo account per giocatore.

Un decreto del Consiglio di Stato, emanato previo parere dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo, specifica le modalità per l'apertura, la gestione e la chiusura degli account dei giocatori da parte della società di giochi.

IV. - Gli oggetti di gioco digitali monetizzabili emessi da una società di giochi, quali definiti all'articolo 40, non possono essere acquistati a titolo oneroso né da tale società, direttamente o tramite un intermediario, né da una società che essa controlla, ai sensi dell'articolo L. 233-16 del codice del commercio.

V. - Al fine di consentirle lo svolgimento dei loro compiti, le società devono tenere a disposizione dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo i dati relativi ai giocatori, agli eventi di gioco d'azzardo e alle relative transazioni finanziarie.

L'autorità può utilizzare tali dati per cercare e individuare qualsiasi atto commesso da un giocatore che possa costituire frode, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Un decreto del Consiglio di Stato, emanato previa consultazione della Commissione nazionale per l'informatica e le libertà e dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo, specifica l'elenco di tali dati, il loro formato e le modalità per la loro trasmissione, nonché le procedure per i controlli effettuati dall'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo sulla base di tali dati.

VI - I giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su competizioni o manifestazioni sportive possono essere offerti solo nel rispetto del diritto d'uso di cui all'articolo L. 333-1, paragrafo, del codice dello sport e con l'accordo degli organizzatori delle competizioni o delle manifestazioni sportive interessate.

VII. - Le federazioni delegate ai sensi dell'articolo L. 131-14 del codice dello sport, se del caso in coordinamento con le leghe professionali da esse create, stabiliscono norme intese a vietare ai partecipanti a competizioni o manifestazioni sportive, il cui elenco è fissato con decreto:

1. Partecipare, direttamente o tramite un intermediario, a giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su competizioni o manifestazioni sportive della loro disciplina;
2. Cedere, direttamente o tramite un intermediario, oggetti digitali monetizzabili che rappresentano un elemento associato a una delle competizioni o manifestazioni della loro disciplina;
3. Comunicare a terzi informazioni privilegiate, ottenute nell'esercizio della loro professione o delle loro funzioni, che non sono note al pubblico e che possono essere utilizzate in giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su competizioni o manifestazioni sportive della loro disciplina.

VIII. - A. - Una società che offre giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su corse di cavalli reali può organizzare tali giochi solo nelle corse elencate nel calendario ai sensi dell'articolo 5-1 della legge del 2 giugno 1891, il cui scopo è quello di disciplinare l'autorizzazione e l'esercizio delle corse di cavalli.

B. - Prima di utilizzare i dati relativi alle corse di cavalli di cui alla lettera A del presente paragrafo VIII, la società deve stipulare un contratto con la società organizzatrice delle corse francese o straniera o il suo agente. Tale contratto non può includere una clausola di esclusiva a favore di una determinata società.

Il contratto di cui al primo comma della presente lettera B deve prevedere che l'utilizzo dei dati delle corse di cavalli da parte di una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili soddisfi i valori derivanti dagli obblighi di servizio pubblico incombenti sulle società madri previsti con decreto.

C. - Le società madri delle corse di cavalli includono nel codice delle corse della loro specialità disposizioni volte a impedire ai fantini e agli allenatori di:

1. Partecipare, direttamente o tramite un intermediario, a giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su corse di cavalli alle quali essi partecipano;
2. Cedere, direttamente o tramite un intermediario, oggetti digitali monetizzabili basati su corse di cavalli alle quali essi partecipano;
3. Comunicare a terzi informazioni privilegiate, ottenute nell'esercizio della loro professione o delle loro funzioni, che non sono note al pubblico e che possono essere utilizzate in giochi con oggetti digitali monetizzabili basati su corse di cavalli alle quali essi partecipano.

IX. - I divieti e le restrizioni di cui agli articoli L. 320-12 e L. 320-14 del codice della sicurezza interna si applicano alle comunicazioni commerciali a favore di una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili autorizzata a titolo sperimentale ai sensi dell'articolo 40 della presente legge.

Il mancato rispetto dei divieti e delle restrizioni di cui al primo comma del presente paragrafo IX è punito con le sanzioni di cui all'articolo L. 324-8-1 del codice della sicurezza interna.

Le associazioni il cui scopo statutario comprende la lotta contro le dipendenze e che sono debitamente registrate da almeno cinque anni alla data dei fatti possono esercitare i diritti concessi alle parti civili per i reati di cui al secondo comma del presente paragrafo IX. Gli stessi diritti possono essere esercitati dalle associazioni di consumatori di cui all'articolo L. 621-1 del codice del consumo e dalle associazioni familiari di cui agli articoli L. 211-1 e L. 211-2 del codice dell'azione sociale e della famiglia.

X. - L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può, con decisione motivata, richiedere a una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili di rimuovere qualsiasi comunicazione commerciale che inciti direttamente o indirettamente i minori a giocare o che comporti l'incitamento a pratiche di gioco d'azzardo eccessive.

XI. - La società di giochi con oggetti digitali monetizzabili previene il comportamento eccessivo o patologico del gioco d'azzardo, in particolare attraverso la creazione di meccanismi di auto-esclusione e dispositivi di auto-limitazione della spesa e del tempo di gioco, secondo le modalità stabilite con decreto in seno al Consiglio di Stato emanato previo parere dell'Autorità nazionale per i giochi.

Essa fornisce inoltre al giocatore, in modo permanente e facilmente accessibile, una sintesi dei dati relativi alla sua attività di gioco d'azzardo al fine di controllarla.

XII. - La società di giochi con oggetti digitali monetizzabili è tenuta a non inviare alcuna comunicazione commerciale a minori o a titolari di account che beneficino di una misura di auto-esclusione applicabile ai giochi che essa gestisce.

XIII. - Le comunicazioni commerciali da parte di una persona che esercita un'influenza commerciale con mezzi elettronici, quale definita all'articolo 1 della legge n. 2023-451 del 9 giugno 2023 per la regolamentazione dell'influenza commerciale e la lotta contro gli abusi degli influencer sui social network, il cui scopo è quello di promuovere, direttamente o indirettamente, l'offerta di una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili o la società stessa, sono autorizzate solo su piattaforme

online che offrono la possibilità tecnica di escludere dal pubblico di detti contenuti tutti gli utenti di età inferiore ai diciotto anni, qualora tale meccanismo di esclusione sia effettivamente attivato da dette persone.

XIV. - È vietato a qualsiasi società di giochi con oggetti digitali monetizzabili, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce di concerto con essa, concedere ai giocatori prestiti in moneta avente corso legale o in beni digitali, ai sensi dell'articolo L. 54-10-1 del codice monetario e finanziario, ovvero istituire, direttamente o indirettamente, meccanismi che consentano ai giocatori di concedersi reciprocamente prestiti in moneta avente corso legale o in beni digitali, ai sensi dello stesso articolo L. 54-10-1, al fine di consentire l'acquisto di oggetti digitali monetizzabili o di qualsiasi altra ricompensa che possa essere assegnata e stabilita dal decreto del Consiglio di Stato di cui all'articolo 40, paragrafo I, della presente legge.

I servizi di comunicazione pubblica online sui quali le società di giochi con oggetti digitali monetizzabili offrono giochi con oggetti digitali monetizzabili non possono contenere pubblicità a favore di una società che possa concedere prestiti ai giocatori o consentire prestiti tra giocatori, né alcun collegamento a un sito che propone tale offerta di prestito.

XV. - La società di giochi con oggetti digitali monetizzabili informa i giocatori dei rischi connessi al gioco d'azzardo eccessivo o patologico mediante un messaggio di avvertimento definito da un decreto del ministro della Salute emesso previo parere dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo. Le modalità tecniche di visualizzazione del messaggio sono stabilite dall'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo.

XVI. - A. - Le società di giochi con oggetti digitali monetizzabili sono soggette agli obblighi di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo I e al capo II del titolo VI del libro V del codice monetario e finanziario e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compresi i regolamenti europei recanti misure restrittive adottati ai sensi degli articoli 75 o 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle disposizioni adottate ai sensi del medesimo articolo 215 per altri scopi.

L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo controlla il rispetto da parte delle società degli obblighi di cui al primo comma della presente lettera A.

L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo valuta i rischi presentati dalle società e i risultati delle azioni intraprese da tali società per combattere le frodi, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essa può dettare istruzioni al riguardo.

L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo adatta in modo proporzionato i metodi, l'intensità e la frequenza dei suoi controlli documentali e in loco in funzione dei rischi individuati. Tiene conto delle caratteristiche tecniche dei giochi con oggetti digitali monetizzabili.

Qualsiasi violazione da parte di società di giochi con oggetti digitali monetizzabili degli obblighi di cui al primo comma della presente lettera A può dare luogo alle sanzioni di cui all'articolo L. 561-40 del codice monetario e finanziario, ad eccezione di quanto previsto al punto 4 del paragrafo I dello stesso articolo L. 561-40.

La Commissione nazionale per le sanzioni di cui all'articolo L. 561-38 del codice monetario e finanziario è informata di eventuali violazioni osservate dall'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo e, se necessario, impone la sanzione o le sanzioni opportune.

B. - Il presente paragrafo XVI entra in vigore 18 mesi dopo la promulgazione della presente legge.

XVII. - L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo controlla il rispetto da parte delle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili dei rispettivi obblighi legislativi e regolamentari. Combatte contro le offerte illegali di tali giochi, fatta salva la sua azione di lotta contro le offerte illegali di giochi d'azzardo, come le offerte di gioco d'azzardo online. Tiene conto delle caratteristiche tecniche dei giochi con oggetti digitali monetizzabili. Garantisce inoltre il rispetto dell'obiettivo di un funzionamento equilibrato dei diversi tipi di giochi, al fine di evitare la destabilizzazione economica dei diversi settori. Per lo svolgimento dei propri controlli, può basarsi su eventuali segnalazioni di violazione degli obblighi legislativi e regolamentari incombenti sulle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili.

XVIII. - Il collegio dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo prende le decisioni relative ai giochi con oggetti digitali monetizzabili.

Alle stesse condizioni previste dall'articolo 37 della legge n. 2010476 del 12 maggio 2010 relativa all'apertura alla concorrenza e alla regolamentazione del settore del gioco d'azzardo online, il collegio può delegare il presidente o, in sua assenza o impedimento, un altro dei suoi membri a prendere decisioni individuali rientranti nella sua competenza.

XIX. - Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, l'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può raccogliere tutte le informazioni e i documenti necessari in possesso di società di giochi con oggetti digitali monetizzabili e ascoltare qualsiasi persona che possa contribuire alle sue informazioni.

I funzionari e gli agenti dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo di cui all'articolo 42, paragrafo II, della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 svolgono indagini amministrative per garantire che le società rispettino i loro obblighi. In tale ambito, possono chiedere alle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili qualsiasi informazione o documento utile. Essi hanno accesso, in presenza della persona designata dalla società a tal fine, ai locali utilizzati dalla società per scopi commerciali, esclusa la parte di tali locali utilizzata, se del caso, come abitazione. Essi effettuano tutte le constatazioni e in tale occasione possono ottenere copie di tutti i documenti pertinenti.

Nell'esercizio di tali poteri investigativi, il segreto professionale non può essere loro opposto dalle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili. Le indagini amministrative sono registrate in un verbale.

Al fine di accertare che un gioco con oggetti digitali monetizzabili è offerto da una persona che non ha rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo I del presente articolo, o che tale offerta è in corso di promozione, tali funzionari e agenti possono anche, senza essere penalmente responsabili:

1. Partecipare sotto un'identità fittizia agli scambi elettronici su un sito di giochi con oggetti digitali monetizzabili, in particolare in una sessione di gioco online. L'uso di un'identità fittizia non incide sulla legittimità delle constatazioni effettuate;
2. Estrarre, acquisire o conservare con tale mezzo gli elementi di prova e i dati relativi alle persone che potrebbero essere i responsabili di tali reati e ai conti bancari utilizzati;
3. Estrarre, trasmettere in risposta a una richiesta espressa, acquisire o conservare contenuti illegali.

A pena di nullità, tali atti non possono avere l'effetto di incitare altri a commettere un reato.

Le condizioni alle quali i funzionari e gli agenti menzionati al presente paragrafo XIX effettuano le constatazioni di cui al punto 1 e gli atti previsti al punto 3 sono specificate con un decreto nel Consiglio di Stato emesso previa consultazione dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo.

XX. - L'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può in qualsiasi momento, a seguito di una procedura in contraddittorio, se la società di giochi con oggetti digitali monetizzabili non adempie ai propri obblighi di legge, in particolare quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo 40, paragrafo I o del paragrafo II del presente articolo, vietare il proseguimento dell'attività della società di tali giochi o imporre condizioni da essa stabilite.

XXI. - Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo dei giochi con oggetti digitali monetizzabili, l'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo coopera con le autorità di cui all'articolo 391 della citata legge n. 2010476 del 12 maggio 2010, alle condizioni stabilite nello stesso articolo 391.

XXII. - Al fine di controllare il rispetto degli obblighi da parte delle società di gioco con oggetti digitali monetizzabili, il presidente dell'Autorità può, a nome dello Stato, concludere accordi con le autorità di regolamentazione dei giochi d'azzardo di altri Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, al fine di scambiare i risultati delle analisi e dei controlli effettuati da tali autorità e dall'Autorità stessa per quanto riguarda le società di giochi con oggetti digitali monetizzabili.

XXIII. - La commissione per le sanzioni dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo è incaricata dell'imposizione delle sanzioni di cui al paragrafo XXV del presente articolo nei confronti di società di giochi con oggetti digitali monetizzabili.

XXIV. - A. - Fatto salvo l'articolo L. 56138 del codice monetario e finanziario, la commissione per le sanzioni dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può comminare sanzioni nei confronti di una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili alle condizioni di cui all'articolo 43 della citata legge n. 2010476 del 12 maggio 2010.

B. - Fatte salve le competenze della Commissione nazionale per le sanzioni di cui all'articolo L. 561-38 del codice monetario e finanziario, il collegio dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può decidere di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili che non ha rispettato o non rispetta i suoi obblighi legislativi o regolamentari o che ha ignorato o sta ignorando un'istruzione ad essa indirizzata. Esso notifica gli addebiti alle società interessate e rimanda la questione alla Commissione per le sanzioni.

C - Prima di tale notifica, qualora una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili non adempia ai propri obblighi di legge o regolamentari o non rispetti un'istruzione ad essa indirizzata, il presidente dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può ricordarle i suoi obblighi di legge o, se l'inadempimento osservato può essere sanato, emettere un avviso di costituzione in mora che le impone di conformarsi entro un termine stabilito dal presidente. Tale limite di tempo può essere fissato a ventiquattr'ore in caso di emergenza. Se necessario, il presidente chiuderà la procedura di costituzione in mora. Il presidente può chiedere al collegio dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo di rendere pubblico l'avviso di costituzione in mora. In tal caso, la decisione di chiudere il procedimento di costituzione in mora è pubblicata allo stesso modo.

D. - La commissione per le sanzioni dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può, prima di irrogare le sanzioni previste al paragrafo XXV del presente articolo, ascoltare qualsiasi persona la cui audizione ritenga utile. Le condizioni per la divulgazione a terzi di un documento che comporta la riservatezza commerciale sono definite con decreto del Consiglio di Stato.

XXV. - A. - La commissione per le sanzioni dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può imporre alle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili, a seconda della gravità della violazione, una delle seguenti sanzioni:

1. Un avvertimento;
2. La sospensione temporanea, per un periodo massimo di tre mesi, della gestione del gioco;
3. Il divieto, per un massimo di tre anni, della gestione del gioco o di tutti i giochi in questione;
4. Il divieto, per un periodo massimo di tre anni, per l'operatore di esercitare l'attività di gestione di giochi con oggetti digitali monetizzabili.

B. - L'articolo 43, paragrafo V, della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 è applicabile alle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili e alle loro attività di gestione di giochi.

C. - Qualora una società di giochi con oggetti digitali monetizzabili fornisca informazioni inesatte, rifiuti di fornire le informazioni richieste o ostacoli le indagini svolte dai funzionari o dagli agenti autorizzati ai sensi del paragrafo XIX del presente articolo, la commissione per le sanzioni può infliggere un'ammenda fino a 100 000 EUR.

D. - L'articolo 43, paragrafo X, della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 è applicabile alle società di giochi con oggetti digitali monetizzabili soggette alle sanzioni di cui alle lettere A e B del presente paragrafo XXV.

XXVI. - L'articolo 44 della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 si applica alle sanzioni che possono essere imposte ai sensi del paragrafo XXV del presente articolo alle società di giochi di oggetti digitali monetizzabili.

XXVII. - Le sanzioni di cui all'articolo 56, paragrafo I, della citata legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 sono applicabili alle persone fisiche e giuridiche che offrono o propongono al pubblico un'offerta di giochi con oggetti digitali monetizzabili senza aver prima depositato la dichiarazione di cui al paragrafo I del presente articolo.

Chiunque pubblicizzi, con qualsiasi mezzo, un sito che offre al pubblico giochi con oggetti digitali monetizzabili illegali è passibile di una multa di 100 000 EUR. Il tribunale può aumentare l'importo dell'ammenda a quattro volte l'importo delle spese pubblicitarie sostenute per l'attività illegale.

XXVIII. - Il presidente dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo emette nei confronti della società la cui offerta di giochi online con oggetti digitali monetizzabili è accessibile sul territorio francese e che non si è dichiarata, o della persona che pubblicizza un'offerta di giochi online con oggetti digitali monetizzabili proposta da una società che non si è dichiarata, una diffida a cessare tale attività. Tale diffida, che può essere notificata con qualsiasi mezzo atto a stabilire la data di ricevimento, fa riferimento alle disposizioni della presente legge e invita il destinatario a presentare le sue osservazioni entro un termine di cinque giorni.

Il presidente dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo invia alle persone di cui all'articolo 6, paragrafo I, punto 2, della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale, una copia delle diffide inviate alle persone di cui al primo comma del presente paragrafo XXVIII. Egli ordina a queste stesse persone di prendere tutte le misure per impedire l'accesso a questi contenuti illegali e le invita a presentare le loro osservazioni entro cinque giorni. La notifica formale e l'ingiunzione sono inviate loro con qualsiasi mezzo atto a stabilire la data di ricezione.

Alle scadenze di tutti i termini indicati nei primi due commi del presente paragrafo XXVIII, il presidente dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo provvede a notificare alle persone di cui all'articolo 6, paragrafo I, punto 1, della citata legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004, nonché a qualsiasi persona che gestisce un motore di ricerca o un elenco, gli indirizzi elettronici delle interfacce

online il cui contenuto è illegale e ordina loro di adottare tutte le misure appropriate per impedirne l'accesso o per interrompere il loro riferimento, entro un termine da lui stabilito e che non può essere inferiore a 5 giorni.

Ai fini dell'applicazione del terzo comma del presente paragrafo XXVIII, per interfaccia online si intende qualsiasi software, compreso un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un professionista o per suo conto e che consenta agli utenti finali di accedere ai prodotti o servizi che offre.

L'inosservanza delle misure ordinate ai sensi dello stesso terzo comma è punita con le sanzioni di cui all'articolo 6, paragrafo V, lettera B, della citata legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004. Il presidente dell'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo può anche essere contattato dal pubblico ministero e da qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia interesse a proporre un'azione, in modo da poter esercitare i poteri che gli sono stati conferiti ai sensi del presente articolo.

XXIX. – Con effetto dal 30 dicembre 2024, il punto XIV del presente articolo recita come segue:

" XIV. – È vietato a qualsiasi società di giochi con oggetti digitali monetizzabili, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca di concerto con essa, concedere ai giocatori prestiti in valuta legale o in cripto-asset o istituire, direttamente o indirettamente, meccanismi che consentano ai giocatori di concedersi reciprocamente prestiti in valuta legale o in cripto-attività al fine di consentire l'acquisto di oggetti digitali monetizzabili o di altri premi che possono essere assegnati e fissati dal decreto del Consiglio di Stato di cui all'articolo 40, paragrafo I, della presente legge.

" Ai fini del presente paragrafo XIV, per cripto-asset si intendono quelle che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 e diverse da un token collegato ad attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del medesimo regolamento o da un token di utilità quale definito all'articolo 9 dello stesso paragrafo 1".

Titolo V: PERMETTERE ALLO STATO DI ANALIZZARE IN MODO PIÙ EFFICACE LO SVILUPPO DEI MERCATI DIGITALI (Articoli 42-43)

Articolo 42

L'articolo 36, paragrafo I, della legge n. 20211382 del 25 ottobre 2021 relativa alla regolamentazione e alla protezione dell'accesso alle opere culturali nell'era digitale è così modificato:

1. Le ultime quattro frasi del quinto comma sono soppresse;
2. La prima frase del penultimo comma è completata dalle parole: ", in particolare a fini di ricerca che contribuisce all'individuazione, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)";
3. Prima dell'ultimo comma è inserito il seguente paragrafo:

" Nell'ambito delle sue attività di sperimentazione e di ricerca pubblica di cui al quinto e sesto comma, il servizio di cui al primo comma agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 sul trattamento dei dati, sugli archivi di dati e sulle libertà civili. Questo servizio può attuare metodi di raccolta automatizzata di dati accessibili al pubblico dai gestori di piattaforme di cui allo stesso primo comma, i partner di tali piattaforme e i loro subappaltatori, i fornitori di sistemi operativi che consentono il funzionamento di qualsiasi applicazione di tali operatori e i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, anche quando l'accesso a questi dati richiede la connessione a un account, rispettando i diritti dei beneficiari del servizio in questione e preservando la sicurezza dei servizi di questi gestori e l'accesso ai dati di questi gestori memorizzati o elaborati sui propri terminali. Tale attuazione avviene a prescindere dalle condizioni generali di utilizzo o dalle licenze dei servizi degli operatori interessati o dalle loro applicazioni che rendono disponibili al pubblico i dati in questione. Il servizio attua metodi di raccolta dei dati accessibili al pubblico che sono strettamente necessari e proporzionati, specificati da un decreto del Consiglio di Stato emesso dopo un parere pubblico motivato dell'Autorità francese per la protezione dei dati. I dati raccolti nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui al quinto comma del presente articolo sono distrutti al termine dei lavori e non oltre 9 mesi dalla loro raccolta. I dati raccolti nell'ambito delle attività di ricerca pubblica di cui al sesto comma sono distrutti al termine dei lavori e non oltre cinque anni dalla loro raccolta.";

4. Nell'ultimo comma, la parola: "penultimo" è sostituita da: "sesto".

Articolo 64

I.-L'articolo 2 entra in vigore il 1 gennaio 2024. Tuttavia, i procedimenti già avviati al 31 dicembre 2023 continuano a essere disciplinati dall'articolo 23 della legge n. 2020-936 del 30 luglio 2020 sulla protezione delle vittime di violenza domestica nella versione anteriore alla presente legge.

II.-L'articolo 6-8, paragrafo I, della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale entra in vigore un anno dopo la data di entrata in vigore di cui al paragrafo I dell'articolo 7, paragrafo I, della legge n. 2023-566 del 7 luglio 2023 per l'istituzione di una maggioranza digitale e la lotta contro l'odio online.

III - L'articolo 12, paragrafo IV, della legge n. 2024-575 del 21 giugno 2004 sulla confidenza nell'economia digitale, nella versione risultante dall'articolo 24 della presente legge, entra in vigore il 1 gennaio 2025.

IV.-Gli articoli da 27 a 30 e l'articolo 33, paragrafo I, della presente legge si applicano solo fino al 12 gennaio 2027.

V.-L'articolo 48, paragrafo I, punto 5, gli articoli 49, 50 e 51, a eccezione dei punti da 1 a 3, l'articolo 52, l'articolo 54, a eccezione del punto II, e gli articoli 55, 56, 59 e 62 entrano in vigore il 17 febbraio 2024.

VI.-L'articolo 43 entra in vigore alla data stabilita con decreto e al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

VII.-A partire dall'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge organica n. 2023-1058 del 20 novembre 2023 relativa all'apertura, alla modernizzazione e alla responsabilità del sistema giudiziario, l'articolo L. 453-1, paragrafo II, del codice dell'organizzazione giudiziaria recita come segue:

" II. - Tale controllo è esercitato, in piena indipendenza, da un'autorità composta da un consigliere o da un presidente di camera presso la Corte di cassazione o da un avvocato generale o da un primo avvocato generale presso la Corte di cassazione, eletti dall'assemblea dei magistrati di terzo grado del tribunale, esclusi gli uditori giudiziari, i consiglieri referendari e gli avvocati generali referendari, per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta".

La presente legge si esegue in quanto legge dello Stato.